
LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1986, n. 43

NUOVE NORME A TUTELA DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDARIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 23 GENNAIO 1973, N. 7 E 13 MAGGIO 1980, N. 34 ⁽¹⁾

(Legge abrogata da art. 54 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35)

Note

1 . Si riporta l'art. 55 (norma transitoria) della L.R. 25 ottobre 1997 n. 35:

" 1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare e referendari, costituita ai sensi della L.R. 11 dicembre 1986 n. 43 e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, secondo le presenti norme, fino al termine della vigente legislatura regionale. "